



COMUNE DI MAGLIONE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10030 - Piazza XX Settembre n. 4

Tel. 0161.400.123 - Fax 0161.400.257

C.F. e Partita I.V.A. 01956170011

www.comune.maglione.to.it info@comune.maglione.to.it

Prot. N. 1041

ORDINANZA N.06 del 30.05.2018

OGGETTO : Ordinanza di cessazione di attività ricettiva in relazione alla “ Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere “ di cui alla L.R. 03.08.2017, n. 13, art. 15, comma 1 .

(Ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 1/48-1 dell'11.05.2018 del Comando Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Torino, in data 11.05.2018, pervenuta al protocollo comunale n. 904 del 15.05.2018, con la quale si trasmetteva copia del verbale di accertamento di ispezione igienico-sanitaria ed accertamento, N. 64/4-1 del 14.04.2018, adottato nei confronti dell'Associazione Culturale “ INNER MASTERY INTERNATIONAL “, avente sede legale in Cuneo, Via Limone Piemonte, n.7 e sede operativa in Maglione (TO), Via Borgo d'Ale, n.7, di cui risulta Presidente pro-tempore Erik Yohao MORENO OROZCO, nato a Bucaramanga (Colombia), il 10.04.1994 e residente a Fiuggi (FR), Via Vecchia Fiuggi, n. 189, dal quale si evince di avere accertato :

- a) La conduzione di un'attività ricettiva, avendo omesso la presentazione, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come richiesto dall'art. 14 , comma 1 della L.R. 03.08.2017, n. 13 ;
- b) La somministrazione di Alimenti e Bevande in violazione dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004 ;

DATO ATTO che tale struttura, come si ricava dalla nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di cui sopra, risulta configurarsi quale struttura extralberghiera (centro soggiorno per eventi), gestito dall'Associazione medesima, laddove, in occasione di ritiri spirituali/culturali, viene posta in essere attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande, verso i partecipanti (che vi aderiscono associandosi preliminarmente) ;

CHE nel verbale si evidenzia che erano già stati eseguiti accertamenti dal Comando Stazione Carabinieri di Borgomasino, che avevano fornito esito negativo circa la presentazione di idonea documentazione pertinente l'avvio delle attività sopra citate, come anche attestato dal Comune di Maglione con nota in data 02.05.2018 ;

RILEVATO che dallo stesso verbale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Torino, in data 14.04.2018, si ricava che gli stessi sono intervenuti “ *in seguito al malore e successivo ricovero con prognosi riservata del Sig. N.T. il 04.03.u.s., mentre era ospite all'interno della struttura ...* ” e ancora “ “ *Durante le fasi ispettive ... gli ospiti presenti e partecipanti al ritiro, sono giunti in struttura a partire da giovedì e fino alla tarda serata di ieri nel ritrovo del fine settimana corrente, non è prevista la somministrazione del “ Kambo “, ma esclusivamente dell’ “ Ayahuasca “ e ritrovo spirituale ...* ” ;

RISCONTRATO che, da quanto sopra riportato, è evidente che dalla data del 04.03.2018 (ricovero in prognosi riservata del Sig. N.T.) alla data del verbale stesso (14.04.2018) e, con buona probabilità a tutt'oggi, il “ centro soggiorno per eventi “ continua a fornire i propri “ servizi “ ;

RILEVATA l'assoluta necessità di procedere concordemente e contestualmente all'Azienda Sanitaria Locale “TO-4” di Ivrea, a cui è altresì rivolta la nota dei N.A.S. di Torino, al fine di adottare provvedimenti urgenti, rivolti a sanare la posizione del centro soggiorno, dal punto di vista della disciplina delle strutture ricettive, ma anche per evitare la possibilità che possano ripetersi episodi di possibili danni alla salute degli ospiti della struttura ;

VISTO il Provvedimento di sospensione totale di attività di somministrazione di alimenti e bevande (Art. 54, comma 2, par. e) del Reg. CE n. 882/2004) – Prot. n. 0049062 del 30.05.2018, dell'Azienda Sanitaria Locale “TO-4” di Ivrea ;

RAVVISATO che sussistano gli estremi dell'emergenza sanitaria, di cui all'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 – T.U. enti locali e ss.mm.ii., tali da giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente ;

DATO ATTO che il presente atto, stante l'urgenza di intervenire in maniera coordinata con l'A.S.L. “ TO-4” di Ivrea, costituisce anche avviso di avvio del procedimento e che il destinatario avrà facoltà di presentare memorie e documenti, ex art. 10. Lett. b) della L. 241/90 entro 10 giorni dalla notifica del presente atto ;

AI SENSI dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTO lo Statuto del Comune di Maglione ;

ORDINA

Al Sig. **Erik Yohao MORENO OROZCO**, nato a Bucaramanga (Colombia), il 10.04.1994 e residente a Fiuggi (FR), Via Vecchia Fiuggi, n. 189, in qualità di Presidente e legale rappresentante **dell'Associazione Culturale “ INNER MASTERY INTERNATIONAL “**, avente sede legale in Cuneo, Via Limone Piemonte, n.7 e sede operativa in Maglione (TO), Via Borgo d'Ale, n.7, **la cessazione immediata di ogni attività ricettiva**, avendo omesso la presentazione, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come richiesto dall'art. 14 , comma 1 della L.R. 03.08.2017, n. 13 ;

Tale provvedimento è altresì motivato dalla necessità di consentire gli opportuni accertamenti, da parte delle Autorità competenti, in merito alla pericolosità per la salute pubblica dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito degli eventi di cui alla premessa ;

RIMANDA

A successivo verbale di contestazione di violazione amministrativa per omessa SCIA/ Notifica di inizio di attività, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21, comma 4 della L.R. n. 13 del 03.08.2017 ;

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio ;

DISPONE

A) La notifica della presente Ordinanza, per il tramite della Polizia Locale dei Comuni interessati a :

- Sig. **Erik Yohao MORENO OROZCO**, nato a Bucaramanga (Colombia), il 10.04.1994 e residente a Fiuggi (FR), Via Vecchia Fiuggi, n. 189;

- **L'Associazione Culturale " INNER MASTERY INTERNATIONAL "**, avente sede legale in Cuneo, Via Limone Piemonte, n.7 ;

Ai Messi Notificatori si richiede di trasmettere copia del presente provvedimento, con gli estremi dell'avvenuta notificazione, al Comune di Maglione ;

B) La trasmissione della presente Ordinanza a:

S.E. Il PREFETTO di Torino;

Al COMANDANTE del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Torino, Corso Bolzano, n.30 – 10121 Torino ;

All'Azienda Sanitaria Locale "TO-4" di Ivrea (TO) ;

C) Che la Polizia Locale sia incaricata per l'esecuzione della presente ordinanza.

RICORDA

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, si comunica che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). Tutti i termini decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, li 30 Maggio 2018



IL SINDACO
(Pier Franco CAUSONE)